

## REGOLAMENTO (CE) N. 1741/2000 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2000

che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di polietilene tereftalato (PET) originarie dell'India, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDIMENTO

- (1) Nel novembre 1999, con un avviso (qui di seguito denominato «avviso di apertura») pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*<sup>(2)</sup>, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nella Comunità di polietilene tereftalato (di seguito denominato «PET») originarie dell'India, dell'Indonesia, della Repubblica di Corea (di seguito denominata «Corea»), della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia e ha avviato un'inchiesta.
- (2) Il procedimento è stato iniziato in seguito alla presentazione di una denuncia da parte dell'Associazione europea dei produttori di materie plastiche, per conto di produttori della Comunità che rappresentano una quota maggioritaria della produzione comunitaria di PET. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di sovvenzioni su tale prodotto e al conseguente notevole pregiudizio, che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento.
- (3) La denuncia presentata riguardava anche importazioni originarie dell'Arabia Saudita. Tuttavia, a seguito delle consultazioni precedenti l'apertura del procedimento tenutesi con il governo di questo paese, è stato dimostrato che il volume delle importazioni di PET provenienti dall'Arabia Saudita rappresenta meno del 4 % delle importazioni totali. In conformità dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2026/97 (di seguito denominato «il regolamento di base»), la Commissione ha escluso le importazioni originarie dell'Arabia Saudita dalla portata della presente inchiesta.
- (4) Prima dell'apertura del procedimento e conformemente all'articolo 10, paragrafo 9, del regolamento di base, la Commissione ha notificato ai governi dell'India, dell'Indonesia, della Corea, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia di avere ricevuto una denuncia circostanziata in cui si sostiene che le importazioni di PET originarie dell'India, dell'Indonesia, della Corea, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia ricevono sovvenzioni che provocano un grave pregiudizio all'industria comunitaria. I governi summenzionati sono stati invitati a pren-

dere parte a consultazioni finalizzate a chiarire gli elementi della questione e a pervenire ad una soluzione concordata. Il governo della Corea ha accettato l'offerta e le consultazioni con la Commissione si sono tenute il 24 ottobre 1999. Le osservazioni fatte in merito alle affermazioni contenute nella denuncia relativa alle importazioni sovvenzionate e al grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria sono state tenute in debito conto.

- (5) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori comunitari, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e il denunziante, offrendo inoltre alle parti interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

I governi dell'India, dell'Indonesia, della Corea, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia, un certo numero di produttori esportatori, di produttori comunitari che hanno presentato la denuncia nonché di utilizzatori comunitari e di importatori hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Tutte le parti che hanno fatto richiesta di un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura sono state sentite.

- (6) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposte dai governi dell'India, dell'Indonesia, della Corea, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia, da nove produttori comunitari denunziati, da venti produttori esportatori dei paesi interessati, come pure dai loro importatori collegati nella Comunità. La Commissione ha inoltre ricevuto risposte da tre importatori/operatori commerciali non collegati nella Comunità nonché da nove utilizzatori, cinque fornitori e cinque organizzazioni professionali.
- (7) La Commissione ha richiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare delle sovvenzioni e del pregiudizio e ha svolto inchieste, se del caso, presso le sedi delle seguenti società e istituzioni:

## a) Produttori comunitari

- Du Pont Polyesters Ltd (Regno Unito),
- Eastman Chemicals BV (Paesi Bassi),
- INCA International SpA (Italia),
- Italtel Preforme SpA (Italia),
- KOSA GmbH (Germania),
- Shell Chemicals Ltd (Regno Unito),
- Wellman PET Resins Europe (Paesi Bassi),
- Aussapol SpA (Italia),
- CEP (Francia).

<sup>(1)</sup> GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU C 319 del 6.11.1999, pag. 2.